

## Circolare n. 4 del 10.04.2020

### DECRETO LIQUIDITA' D.L. 23 DEL 08.04.2020

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) l'annunciato DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", in vigore dal 9.4.2020.

Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le **nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi**, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".

Le nuove sospensioni sono applicabili:

- ai soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, per i quali il beneficio opera limitatamente a ritenute / contributi / IVA scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020;
- ai soggetti con sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza limitatamente all'IVA scadente nei mesi di aprile e maggio.

#### 1) SOSPENSIONE VERSAMENTI APRILE / MAGGIO

##### **SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI**

A favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020, ossia in generale nel 2019

è prevista la **sospensione dei versamenti "in autoliquidazione"** in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020** in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%:**

- nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
- nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

La sospensione riguarda i versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

La sospensione in esame interessa tutti i contributi previdenziali e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre. I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro il 30.6.2020;

ovvero

- in **forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 **superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la riduzione di fatturato / corrispettivi di marzo / aprile 2020 è almeno pari al **50% rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019**.

## **2) SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITA' DALL'01.04.2019 / ENTI NON COMMERCIALI**

La sospensione dei versamenti "in autoliquidazione" in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

opera anche a favore di soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia che **hanno iniziato la predetta attività dall'1.4.2019** (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro il 30.6.2020;

ovvero

- in **forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

La sospensione in esame è altresì applicabile, limitatamente alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

## **3) SOGGETTI DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA**

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020 opera la sospensione dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro il 30.6.2020;

ovvero

- in **forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

#### **4) SOSPENSIONE VERSAMENTI PER SPECIFICI SOGGETTI**

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **"restano ferme" le sospensioni già previste.**

Per i predetti soggetti la sospensione opera per i termini che scadono nel periodo 2.3 - 30.4.2020 relativi a:

- versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

Gli stessi potevano beneficiare anche della sospensione del termine di versamento dell'IVA scaduta nel mese di marzo, ossia l'IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione** entro l'1.6.2020 (il 31.5.2020 cade di domenica);

ovvero

- in **forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate** mensili di pari importo. La prima rata scade l'1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera fino al 31.5.2020.

Per tali ultimi soggetti:

- i versamenti relativi a ritenute e contributi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 30.6.2020;
- l'IVA sospesa va versata entro l'1.6.2020.

Merita evidenziare che, come precisato nella Relazione illustrativa al DL n. 23/2020 in esame, la specifica sospensione (versamenti di ritenute / contributi scadenti nel periodo 2.3 - 30.4.2020 e dell'IVA scaduta nel mese di marzo) prevista dai citati artt. 8 e 61, DL n. 18/2020 interessa i soggetti che "non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione" disposta dall'art. 18 del "nuovo" Decreto.

Di conseguenza, qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione di fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione.

A tal proposito va considerato che, in tal caso, la sospensione opera anche con riferimento all'IVA (in scadenza il 16.4 e il 18.5.2020).

#### **5) SOSPENSIONE RITENUTA SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI FINO A € 400.000**

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, a favore dei soggetti:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- con ricavi / compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020, ossia in generale, nel 2019;

il sostituto d'imposta poteva non operare la ritenuta d'acconto ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.3.2020.

A tal fine il percipiente (lavoratore autonomo / agente / rappresentante):

- **non doveva aver sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente / assimilato;**
- doveva rilasciare un'apposita dichiarazione attestante che i ricavi / compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi della disposizione in esame.

Ora l'art. 19, DL n. 23/2020 abroga il citato comma 7 e prevede la possibilità di non operare la ritenuta sui ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020. A ciò si collega **l'ulteriore verifica che "nel mese precedente" non siano state sostenute spese per lavoro dipendente / assimilato.**

Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta devono essere versate direttamente dal percipiente, senza sanzioni ed interessi (utilizzando lo specifico codice tributo di prossima emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate):

- in **unica soluzione** entro il 31.7.2020 (in precedenza, 31.5);

ovvero

- in **forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate** mensili di pari importo a decorrere dal 31.7.2020.

---

**IN CASO DI DUBBI O NECESSITA' DI CHIARIMENTI CONTATTATE LO STUDIO AI SEGUENTI RECAPITI**

Studio Target

Mail : [info@studio-target.it](mailto:info@studio-target.it) telefono: 0303375757

Dott. Stefano Bertoni Mail personale: [stefanobertoni@studio-target.it](mailto:stefanobertoni@studio-target.it) telefono 3391054951

Dott. Andrea Ravelli Mail personale: [andrearavelli@studio-target.it](mailto:andrearavelli@studio-target.it) telefono 3492554179

Carpenedolo 10/04/2020

**STUDIO TARGET**